



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. **L.N.D.** 349-2146672

PRONTO A.I.A. **S.G.S.** 338-2576887

SITO INTERNET: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [delegazionefoggia.pugliand@pec.it](mailto:delegazionefoggia.pugliand@pec.it)

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: [delegazionefoggia.pugliand@pec.it](mailto:delegazionefoggia.pugliand@pec.it)

POSTA ELETTRONICA: [cp.foggia@lnd.it](mailto:cp.foggia@lnd.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

### COMUNICATO UFFICIALE N°4 del 6/07/2023

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A DEL 3 LUGLIO 2023)

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Pro di modifica dell'art 103, comma 3, delle NOIF, in materia di regolazione finanziaria dei premi di valorizzazione condizionati;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

delibera

di modificare il comma 3 dell'art. 103 delle N.O.I.F. secondo l'allegato sub A).

All. A)

Vecchio testo	Nuovo testo
<b>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b>	<b>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2. bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.</p> <p>3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <p>a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;</p> <p>b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>2.bis. INVARIATO</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.</p> <p>3.bis. INVARIATO</p>

<p>c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.</p>	
<p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p>	<p>4.bis. INVARIATO</p>
<p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p>	
<p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p>	
<p>c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;</p>	
<p>d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:</p>	
<p>a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;</p>	
<p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso:</p>	
<p>a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;</p>	
<p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p>	<p>9. INVARIATO</p>
<p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.          Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.          Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.          Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.          Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p>	

## 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A DEL 3 LUGLIO 2023)

Il Presidente Federale

– preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

– ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024

delibera

nella stagione sportiva 2023/2024, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

### a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

### b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

### c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

### **1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 5 LUGLIO 2023)**

#### **DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE**

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 179/A del 30 maggio 2023, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

delibera

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

**2020 - 2021**

#### **SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

##### **C.R. PUGLIA**

941124 A.S.D. ATLETIC CLUB TARANTO  
937735 U.S.D. ATLETICO AZZURRI S.RITA  
81014 A.S.D. CAROVIGNO CALCIO  
932153 U.S.D. COLLEPASSO  
952344 A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO  
80564 U.S.D. FRAGAGNANO  
941171 A.S.D. FUTSAL SALINIS  
720183 A.S.D. GIOVENTU CALCIO SPECCHIA  
941690 A.P.D. LEONESSA ERCHIE  
952495 F.C.D. LESINA CALCIO  
949975 A.S.D. NUOVA ARCADIA  
941990 A.S.D. POGGIARDO  
914446 G.S.D. S.AGATA  
935325 A.S.D. SAVELLETRI  
952342 POL.D.SOCCER PALAGIANELLO  
945604 U.S.D. SPARTAK RUFFANO  
952797 F.C.D. UNITED SLY  
947528 A.S.D. VIRTUS CASTELLANA  
950400 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 16c5del 7.10.2020  
C.U. n. 19 del 13.8.2020  
C.U. n. 28 del 17.9.2020  
C.U. n. 32 del 22.9.2020  
C.U. n. 33 del 24.9.2020  
C.U. n. 37 del 1.10.2020  
C.U. n. 40 del 8.10.2020  
C.U. n. 45 del 22.10.2020

## **SOCIETA'DEL SETTORE GIOVANILE**

### **C.R. PUGLIA**

933317 A.S.D. ACADEMY CALCIO MAGLIE  
951622 A.S.D. ATHLETIC CLUB  
935093 A.P.D. FUTURA NARDO  
950121 U.S.D. GIOVANI SPORTIVI  
76062 GIOVENTU CALCIO CUTRO  
941694 A.S.D. MARTINA FUTSAL ACADEMY  
931238 A.S.D. MEXAPIA  
944270 A.S.D. STERNATIA  
950003 A.P.D. WESPORT

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 6 del 14.7.2020  
C.U. n. 11 del 30.7.2020  
C.U. n. 12 del 31.7.2020  
C.U. n. 20 del 20.8.2020  
C.U. n. 24 del 4.9.2020  
C.U. n. 33 del 13.10.2020  
C.U. n. 37 del 1.10.2020  
C.U. n. 40 del 8.10.2020  
C.U. n. 43 del 15.10.2020

**2021 – 2022**

## **SOCIETA'DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **C.R. PUGLIA**

952267 A.S.D. APULIA FUTSAL CLUB  
936709 A.S.D. DEGHI CALCIO  
954041 A.S.D. FOOTBALL CLUB SAMMICHELE  
80572 A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990  
954237 A.S.D. INDEPENDIENTE LECCE  
953334 A.S.D. JONICA TARANTO  
952999 A.S.D. MARIO MONSELLATO  
951864 A.S.D. ORTHRUS CANOSA  
953364 SSDARL REINELLA SPORTING  
943978 A.S.D. SAN FERDINANDO 1942  
933191 A.S.D. SIRIO  
953044 A.S.D. SOCCER WOMEN SAVA  
947672 A.S.D. TRE COLLI  
950355 A.S.D. UNITED MONTE SANT ANGELO  
949221 A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI  
951595 G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 10.8.2021  
C.U. n. 28 del 8.9.2021  
C.U. n. 29 del 9.9.2021  
C.U. n. 32 del 16.9.2021  
C.U. n. 37 del 30.9.2021  
C.U. n. 40 del 8.10.2021  
C.U. n. 46 del 21.10.2021  
C.U. n. 47 del 12.10.2020 DIV.NAZ.LE C5  
C.U. n.129 del 28.4.2022

**SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE**

**C.R. PUGLIA**

951728 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA  
953089 A.S.D. ACADEMY CALCIO SAN SEVERO  
933192 A.S.D. ACADEMY SPORTING LATIANO  
942020 A.S.D. ACCADEMIA GIOVANI  
1660 C.S.D. ALTAMURA  
913307 S.S. ANSPI ANGELI CUSTODI  
720275 A.S.D. AREA VIRTUS LUDI  
941858 A.S.D. ATLETICO COPERTINO  
950255 A.S.D. ATLETICO PULSANO  
919939 POL.D. AZZURRI MOLA  
941524 A.S.D. BRUNOCALCIO  
952011 A.S.D. BYRE  
933406 A.P.D. CALCIO PADRE SEMERIA  
938287 A.S.D. DIVE GROUP SANTERAMO  
942436 A.S.D. DREAM FOGGIA  
943765 A.S.D. DRIBBLING 952843 A.P.D. ESSETI  
911728 POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D.  
934416 A.S.D. FUTSAL FOGGIA  
206268 A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA  
946329 A.S.D. G.M. SARTO  
952568 A.S.D. GESU REDENTORE MELISSANO  
913019 A.S.D. GIANNOTTI CALCIO  
720392 A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO  
920392 S.S.D. GINNASTICA ANGIULLI  
938478 A.S.D. GIOVANI ROSSOBLU  
931658 A.P.D. GIOVANILE SUPERSANESE  
921332 A.S.D. GIOVENTU LESINESE  
920355 A.S.D. GIOVENTU MONTEMESOLA  
952333 A.S.D. GRANA ET VINA  
912075 A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO  
919736 A.C.D. JURDINIANUM  
949921 A.S.D. K FIT  
919609 A.S.D. KENDRO CALCIO  
951977 A.S.D. LA MASSERIA GALLIPOLI  
206679 A.S.D. LECCE CLUB  
952073 A.S.D. MARZANO ACADEMY  
912616 A.P.D. MEMORY CAMPI  
204361 U.S.D. MODUGNO 720591 A.C.D. MOLA  
944280 A.S.D. NEW TEAM SQUINZANO  
932792 A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI  
913332 A.S.D. NUOVA ANDRIA  
952147 A.S.D. NUOVA SALVEMINI  
720590 A.S.D. OLIMPIA SACRO CUORE  
952315 A.P.D. OLYMPIC MOLFETTA  
932479 A.S.D. OLYMPIC UGENTO  
953564 A.S.D. PARADISO  
916314 A.S.D. PICCOLI CAMPIONI GRAVINA  
910991 CSCASD PRIMI CALCI LOCOROTONDO  
201979 U.S.D. PRO INTER  
944281 REAL LECCE 2015 A.S.D.  
941904 A.S.D. REAL SAVA  
953204 A.S.D. REAL TEAM BRINDISI  
941588 A.S.D. RIVER BARI  
953305 A.S.D. ROBUR VILLA CASTELLI  
910421 G.S.D. ROSSINI CALCIO  
936101 A.S.D. ROSSONERI PARADISE  
949923 A.S.D. SALENTINA SOCCER  
206044 U.S.D. SALICE  
720692 A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO  
720646 A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO  
947963 A.S.D. SAN LUCIANO TRICASE  
720644 A.S. SANDONACI  
933187 A.S.D. SANNICOLA CALCIO 2010  
206725 A.S.D. SCUOLA CALCIO LIZZANELLO  
952766 A.S.D. SOCCER LIVE



947961 A.S.D. SOCCER TEAM MERINE  
951949 A.S.D. SOCCER TRINITAPOLI  
912677 A.S.D. SOTER CALCIO  
950188 A.S.D. SPORT CULTURA SAMMICHELE  
934976 A.S.D. SPORTING APULIA  
952997 A.S.D. SPORTING SAN MARZANO  
913679 A.S.D. SPORTINSIEME  
922036 A.S.D. SS. CROCIFISSO BARLETTA  
912238 F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA  
919738 A.S.D. TAURISANO DON BOSCO  
945885 A.S.D. TAVIANO CALCIO  
206362 A.C.D. TRANI  
949354 A.S.D. ULPIUS  
916225 A.P.D. VIGOR BARLETTA  
932699 A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO  
921648 A.S.D. VIRTUS SANTERAMO  
952213 A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 20.7.2021  
C.U. n. 14 del 29.7.2021  
C.U. n. 24 del 30.8.2021  
C.U. n. 28 del 8.9.2021  
C.U. n. 32 del 16.9.2021  
C.U. n. 39 del 7.10.2021  
C.U. n. 50 del 28.10.2021  
C.U. n. 55 del 11.11.2021  
C.U. n.129 del 28.4.2022

**2022 – 2023**

**SOCIETA'DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**C.R. PUGLIA**

71086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE  
934415 A.S.D. ATLETICO CASSANO  
949878 A.S.D. FOOTBALL ALTAMURA  
954095 SSDARL IL PUNTO SPORTIVO  
946051 A.S.D. NUOVA ANDRANO  
953499 A.C.D. NUOVA NERETINA  
952350 U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO  
950187 A.P.D. SPARTAN BOYS  
953757 A.S.D. SPARTAN LEGEND  
950383 A.S.D. SPORTIVA TORRE A MARE  
206022 A.C.D. TRINITAPOLI  
953234 F.C.D. UNITED BARI  
952348 A.S.D. VIRTUS MORCIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 7.7.2022  
C.U. n. 26 del 1.9.2022  
C.U. n. 28 del 6.9.2022  
C.U. n. 31 del 9.9.2022  
C.U. n. 32 del 15.9.2022  
C.U. n. 33 del 16.9.2022  
C.U. n. 36 del 22.9.2022  
C.U. n. 38 del 4.10.2022  
C.U. n. 39 del 6.10.2022

**SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE**

**C.R. PUGLIA**

947887 A.S.D. AMATRICE 2016  
941959 A.S.D. ATLETICO CAGNANO  
951741 A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA  
954223 A.S.D. AUDACE PALAGIANELLO  
947496 A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE  
947289 A.S.D. BARI CAMPIONI  
201025 C.S.I. S.MARIA  
955364 A.S.D. CANTERA SALENTINA  
953583 A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO  
936583 POL.D. CHIMIENTI ACQUAVIVA  
953675 A.S.D. ELITE SPORT ACCADEMY  
938823 A.S.D. ESCOLINHA DE FUTEBOL  
954991 A.S.D. EUFORIA SPORT  
918246 A.S.D. FOOTBALL ALESSANO  
953468 A.S.D. FOOTBALL DON BOSCO  
69250 GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL  
955639 POL. GRECIA SALENTINA SSD A RL  
920311 A.S.D. GROTTELLA  
947563 A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO  
941958 F.C.D. LUCERA CALCIO 2014  
911518 A.S.D. MARIANO CARONE ORIA  
952365 A.S.D. NEW SPORT ALTAMURA  
946082 A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA  
950354 A.S.D. POGGIO IMPERIALE CALCIO  
720293 U.S. POLIGNANO A.S.D.  
953339 A.S.D. POLISPORTIVA ASTUNEON  
205116 F.B.C. PUGLIA SPORT BARI A.S.D.  
934418 A.S.D. REAL BOYS CAROSINO  
955162 A.S.D. ROCCA SPORT  
943582 POL.D. SAN PANCRAZIO  
947268 A.S.D. SAVA  
952219 A.S.D. SNUPY CALCIO BARI  
950655 A.S.D. TROJA FOOTBALL CLUB  
919950 A.S.D. VIRTUS GALATINA  
952734 A.S.D. VIRTUS MARUGGIO 2010

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 25.7.2022  
C.U. n. 14 del 4.8.2022 C.U. n. 32 del 15.9.2022  
C.U. n. 35 del 21.9.2022  
C.U. n. 64 del 24.11.2022  
C.U. n.113 del 9.2.2023  
C.U. n.136 del 9.3.2023  
C.U. n.141 del 16.3.2023  
C.U. n.167 del 27.4.2023

## **1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DEL 5 LUGLIO 2023)**

Si pubblicano, in allegato, i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs. 36/2021, da utilizzare dalle società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile.

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 19 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)**

**Oggetto: Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023 - Disposizioni per lo Sport -**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023 è stato pubblicato il D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sport.

**L'art. 33** reca disposizioni urgenti in materia di plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo dell'atleta per le Società Sportive Professionistiche, stabilendo, tra l'altro, il trattamento tributario delle stesse plusvalenze.

**L'art. 34** del Decreto dispone in merito allo svolgimento dei processi sportivi stabilendo che nei giudizi sportivi aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni che comportano penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, il CONI, le FSN e le DSA devono adeguare i propri regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va ad incidere la penalizzazione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

**L'art. 35** modifica, eliminando le parole "e dilettantistici", l'art. 15-quater-decies del **D. L. n. 162** del 31 ottobre 2022, convertito dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, stabilendo, così, che la specifica normativa relativa all'ammissione ai campionati ed alle relative controversie si applica soltanto ai campionati professionistici.

**L'art. 36** dispone misure urgenti in materia di controlli finanziari delle Società Sportive Professionistiche. Al fine di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati, le Società Sportive Professionistiche sono sottoposte ad efficaci controlli al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, secondo modalità e principi che verranno adottati dal CONI entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

**L'art. 37** reca misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo. In particolare, con l'art. 37, è previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e all'art. 9, comma 1, del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI e che svolgono attività giovanile, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991, si applica anche agli investimenti in argomento effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023. I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

Si ricorda che l'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000,00 euro e che va rivolto ai soggetti di cui sopra con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. (Si vedano, al riguardo, le Circolari della L.N.D. nn. 16 del 18 agosto 2020, 132 del 27 maggio 2021 e 56 del 3 gennaio 2023).

I successivi **artt. 38 e 39** dispongono in materia di effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano- Cortina del 2026.

#### **L'art. 41 reca disposizioni materia di vincolo sportivo.**

La norma ha introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha recepito tale possibilità con le modifiche alle N.O.I.F. pubblicate il 28 giugno 2023 sul Comunicato Ufficiale n. 232/A, integralmente recepito dalla Lega Nazionale Dilettanti sul proprio Comunicato Ufficiale n. 443, di pari data.

## **3. COMUNICAZIONI C.R.**

### **3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA**

#### **3.1.1. COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETÀ**

Sono stati inseriti, nel menu **servizi – modulistica del sito** [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it), i modelli editabili “[Richiesta disponibilità di campo Comune](#)” e “[Richiesta disponibilità di campo Privato](#)” ad uso delle società che avvanzeranno richiesta di affiliazione.

#### **3.1.2. POSTA ELETTRONICA: AVVISO PER LE SOCIETÀ**

#### **ATTIVE LE NUOVE E-MAIL DEI NOSTRI UFFICI**

Si informano le Società affiliate che, a decorrere dal 1° luglio 2023, le vecchie caselle di posta elettronica del Comitato Regionale Puglia, nonché delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND, saranno sostituite dalle nuove e-mail in elenco.

Si invitano pertanto tutte le Società affiliate a contattare gli uffici di riferimento, con l'inizio della stagione sportiva 2023/2024, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** le nuove caselle di posta elettronica sotto riportate.

<b>UFFICIO</b>	<b>VECCHIA MAIL</b>	<b>NUOVA MAIL</b>
Comitato Regionale Puglia	crlnd.puglia01@figc.it	<b>cr.puglia@lnd.it</b>
Comitato Regionale Puglia	puglia.contabilita@figc.it	<b>contabilita.puglia@lnd.it</b>
Comitato Regionale Puglia	stampa.puglia@figc.it	<b>stampa.puglia@lnd.it</b>
Comitato Regionale Puglia	refertipuglia@figc.it	<b>referti.puglia@lnd.it</b>
Comitato Regionale Puglia	impianti.puglia@figc.it	<b>impianti.puglia@lnd.it</b>
Comitato Regionale Puglia		<b>sgs.puglia@lnd.it</b>
Comitato Regionale Puglia C5	pugliac5@figc.it	<b>c5.puglia@lnd.it</b>
Comitato Regionale Puglia FEM.		<b>calciofemminile.puglia@lnd.it</b>
Bari	cplnd.bari@figc.it	<b>cp.bari@lnd.it</b>
Bat		<b>del.trani@lnd.it</b>
Brindisi	cplnd.brindisi@figc.it	<b>cp.brindisi@lnd.it</b>
Foggia	cplnd.foggia@figc.it	<b>cp.foggia@lnd.it</b>
Lecce	cplnd.lecce@figc.it	<b>cp.lecce@lnd.it</b>
Maglie	cplnd.maglie@figc.it	<b>cp.maglie@lnd.it</b>
Taranto	cplnd.taranto@figc.it	<b>cp.taranto@lnd.it</b>
Bozza Giuseppe	g.bozza@figc.it	<b>g.bozza@lnd.it</b>
D'Amicis Giuseppe	g.damicis@figc.it	<b>g.damicis@lnd.it</b>
D'Amuri Martino	m.damuri@figc.it	<b>m.damuri@lnd.it</b>
Distante Ferdinando	f.distante@figc.it	<b>f.distante@lnd.it</b>
Gialluisi Giuseppe	g.gialluisi@figc.it	<b>g.gialluisi@lnd.it</b>
Gianfreda Angelo	a.gianfreda@figc.it	<b>a.gianfreda@lnd.it</b>
Grazioso Francesco	f.grazioso@figc.it	<b>f.grazioso@lnd.it</b>
Laterza Chiara	c.laterza@figc.it	<b>c.laterza@lnd.it</b>
Lo Giacco Maria Stella	s.logiacco@figc.it	<b>s.logiacco@lnd.it</b>

Lucidi Sergio	s.lucidi@figc.it	<b>s.lucidi@Ind.it</b>
Mancini Diletta	d.mancini@figc.it	<b>d.mancini@Ind.it</b>
Marra Giuseppe	g.marra@figc.it	<b>g.marra@Ind.it</b>
Rossiello Antonio	a.rossiello@figc.it	<b>a.rossiello@Ind.it</b>
Schirone Alessandro	a.schirone@figc.it	<b>a.schirone@Ind.it</b>
Sforza Giuseppe	g.sforza@figc.it	<b>g.sforza@Ind.it</b>
Tondo Antonella	a.tondo@figc.it	<b>a.tondo@Ind.it</b>
Volpicella Vito	v.volpicella@figc.it	<b>v.volpicella@Ind.it</b>
Zingarelli Rosangela	r.zingarelli@figc.it	<b>r.zingarelli@Ind.it</b>
Zonno Emanuele	e.zonno@figc.it	<b>e.zonno@Ind.it</b>

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2022 relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

[puqlia.sgs@figc.it](mailto:puqlia.sgs@figc.it)

Società Organizzatrice		Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD	ATLETICO PESCHICI CALCIO	Stadio Comunale "M. Maggiano" – PESCHICI (FG)	6-7-8-10-11-12-13-14-15 Luglio 2023	15:00 - 19:00

## CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici. Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it).

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	ACCADEMIA CALCIO MONTE	Stadio Comunale "Nuovo" – MONTE SANT'ANGELO (FG)	Dal 1/06/2023 al 10/07/2023	SANSONE Giuseppe 3479187290
ASD	ACCADEMIA MANFREDONIA	C.S. "Stella Maris" Via della Rucola – MANFREDONIA (FG)	Dal 12/07/2023 al 25/08/2023	PASTORE Cristian 3663084187
ASD	COSMANO SPORT	C.S. "EX FIGC" Piazza Achille Giannini – FOGGIA (FG)	Dal 12/06/2023 al 04/08/2023	DE LEO Rossana 3384642999
ASD	FOGGIA FOOTBALL CLUB	C.S. "Chiesa S. Antonio da Padova" – FOGGIA (FG)	Dal 3/07/2023 al 28/07/2023	LEPORE Domenico 3495325801
ASD	PUNTO FOGGIA	C. S. "Annunciazione del Signore" Via Danimarca, 4 – FOGGIA (FG)	Dal 12/06/2023 al 14/07/2023	CITRO Paolo 3476625196

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
**BANCA:** UNICREDIT  
**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 06/07/2023.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Casiello**

**IL DELEGATO**  
**Lorenzo Taggio**